

**Consiglio dell'Ordine degli Avvocati  
di Roma**

**Scuola Forense V.E. Orlando**

**Parere di diritto penale**

**9.6.2012**

**Avv. Margherita Saccà**

*Il Concorso esterno*  
*in associazione a delinquere di*  
*stampo mafioso*

(artt. 110 e 416 bis c.p.)

## *Parere*

*Tizio veniva tratto a giudizio per il delitto di concorso esterno in associazione mafiosa poiché, dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia, risultava che lo stesso si era avvalso del potere personale e delle relazioni derivanti dalla sua qualità di esponente di una importante corrente del partito X, nella Regione Alfa, – al fine di contribuire sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento degli scopi criminali di Cosa nostra, mediante la strumentalizzazione della propria attività politica, onde agevolare la attribuzione di appalti, concessioni, licenze, finanziamenti, posti di lavoro ed altre utilità in favore di membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso. Con le aggravanti costituite dall'essere Cosa Nostra un'associazione armata volta a commettere delitti, nonché ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa.*

*In particolare si contestava a Tizio:*

*a) di avere affidato a Caio, della cui collocazione mafiosa l'imputato sarebbe stato a conoscenza ed, al fine di contribuire al rafforzamento di Cosa Nostra, la gestione della ricca esattoria della città di Beta, un tempo concessa alla A. s.r.l.;*

*b) la partecipazione, in qualità di testimone, alle nozze di Sempronio noto esponente di Cosa Nostra; l'aver preso parte ad un pranzo di ufficiali medici in cui era presente Mevio appartenente ad una nota famiglia mafiosa;*

*c) Il patto elettorale politico - mafioso. In relazione agli incontri con Calpurnio "uomo d'onore" che, secondo la versione di un collaboratore di giustizia, sarebbe servito per gettare le basi di un accordo elettorale diretto all'espansione di Tizio dalla città di Beta alla città di Zeta, fino ad allora dominata dalle correnti di altri noti esponenti politici ed in base al quale egli sarebbe stato "disponibile" nei confronti dei suoi sostenitori;*

*d) la vicenda circa l'assunzione di Sempronio, esponente della famiglia "Z", presso un ufficio periferico del Ministero dell'Agricoltura, in quanto, come riferito dal collaboratore di giustizia, lo stesso Sempronio, importante collettore di voti in contatto con un rilevante numero di persone, avrebbe potuto in futuro svolgere a suo favore un ruolo decisivo nelle competizioni elettorali;*

*e) di avere tenuto condotte di favore nei confronti di esponenti della imprenditoria della Regione Alfa, agevolando sistematicamente l'aggiudicazione di finanziamenti o comunque interagendo nel corso delle procedure relative agli appalti di opere pubbliche, consapevole del beneficio economico che Cosa Nostra traeva in un settore in cui esercitava l'imposizione mafiosa attraverso la "messa a posto" e la "protezione" oppure mediante accordi di vertice con gli imprenditori di maggior rilievo. Il candidato, assunto le vesti del difensore di Tizio, rediga motivato parere in ordine alle conseguenze penali riconducibili alla condotta contestata a Tizio.*

# Istituti giuridici rilevanti

- \* I Concorso di persone nel reato:  
*Art.110 c.p.: “Quando più persone concorrono nel medesimo reato, ciascuna di esse soggiace alla pena per questo stabilita...”*

# I diversi Elementi del concorso

- a) Pluralità di agenti;
- b) Realizzazione di un fatto di reato;
- c) Contributo materiale o morale del concorrente;
- d) Elemento soggettivo: coscienza e volontà di concorrere insieme ad altri alla realizzazione di un reato (tale elemento sussiste anche in assenza di un previo accordo tra i concorrenti in ordine alla commissione di un fatto costituente reato)

## Reati a concorso eventuale e reati c.d. a concorso necessario

Nel primo caso si ha la manifestazione plurisoggettiva di un reato astrattamente monosoggettivo (si pensi, ad esempio, al delitto di furto, disciplinato dall'art. 624 c.p., che può essere commesso anche da un solo agente e che, ai sensi dell'art. 110 c.p., se posto in essere da più soggetti, integra la fattispecie di concorso di persone nel reato di furto).

## Reati a concorso necessario c.d. reati plurisoggettivi propri

Si tratta dei reati che per la loro configurabilità richiedono la partecipazione di due o più persone (es. rissa, incesto, associazione per delinquere) ed, in relazione ai quali, tutti i partecipanti saranno punibili.



## I reati plurisoggettivi impropri

Pur caratterizzati dalla necessaria partecipazione di più soggetti, si distinguono da quelli propri, poiché non tutti i partecipanti pongono in essere dei comportamenti penalmente rilevanti (si pensi al delitto di truffa, in relazione al quale, è necessario il contributo della vittima senza che tale contributo possa considerarsi penalmente rilevante).

Delitto di associazione a  
delinquere di stampo mafioso  
(Art. 416 bis c.p.)

# Analisi del reato in particolare occorre soffermarsi sull':

## **a) Elemento oggettivo:**

- \* Condotta
- \* Nesso di causalità
- \* Evento

## **b) Antigiuridicità**

- \* Assenza di cause di giustificazione

## **c) Elemento soggettivo**

- \* dolo
- \* colpa
- \* preterintenzione

\*Art. 416 bis c.p.: “*Chiunque fa parte di un’associazione di tipo mafioso formata da tre o più persone*”

# Analisi degli ulteriori commi dell'art. 416

## bis:

- \* comma 2, prevede un'aggravante per coloro i quali “ promuovono, dirigono o organizzano l'associazione”;
- \* comma 3, definisce la nozione di associazione di stampo mafioso ravvisabile nel caso in cui “coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali”.

- \* comma 4, prevede un'ulteriore aggravante nel caso in cui l'associazione sia armata;
- \* comma 5, specifica in quali casi l'associazione debba considerarsi armata;
- \* comma 6,...;
- \* comma 7,...;
- \* comma 8, estende le previsioni appena esaminate anche *“alla camorra, alla ‘ndrangheta e alle altre associazioni, comunque localmente denominate, anche straniere, che valendosi della forza intimidatrice del vincolo associativo perseguono scopi corrispondenti a quelli delle associazioni di tipo mafioso”*.

# Caratteristiche del delitto di associazione a delinquere di stampo mafioso

- \* Reato a concorso **necessario o c.d. plurisoggettivo proprio**: occorre, infatti, prendano parte all'associazione almeno tre persone;
- \* **reato di pericolo**: la fattispecie è posta a presidio dell'ordine pubblico, seriamente minacciato anche dalla sola costituzione delle associazioni che si prefiggono lo scopo di delinquere avvalendosi dei metodi mafiosi;
- \* lo scopo dell'associazione può coincidere sia con la commissione di più delitti sia con l'acquisizione in modo diretto o indiretto del controllo di attività economiche;
- \* speciale rilievo assume, inoltre, l'avvalersi da parte degli associati della forza di intimidazione derivante dal vincolo associativo e della condizione di conseguente assoggettamento ed omertà.

# L'Elemento soggettivo

- \* La norma, ai fini della configurabilità del reato richiede il **DOLO SPECIFICO**, vale a dire, la coscienza e volontà di far parte dell'associazione proprio al fine di perseguire gli scopi della medesima.



# Consumazione del delitto

- \* Il delitto si consuma appena si costituisce l'associazione tra tre o più persone, al riguardo, non occorre l'inizio dell'attività delittuosa programmata dagli associati.

# Natura del delitto

- \* Si tratta di un reato **PERMANENTE** la cui durata si protrae nel tempo fino alla scioglimento dell'associazione oppure, sino a quando per l'arresto dei soci o per altre cause, il numero dei partecipanti si riduca a meno di tre.

# QUESITO

- \* Configurabilità di un concorso esterno nel reato associativo di stampo mafioso ovvero sia ammissibilità di una condotta penalmente rilevante in capo a colui che pur non facendo parte dell'organico dell'associazione e che, pertanto, non potrebbe rispondere ai sensi dell'art. 416 bis c.p. cooperi con la medesima organizzazione.

# Dibattito giurisprudenziale: Tesi positiva (Cass. sentenza n. 2902 del 1993)

- \* Ha distinto la figura dell'appartenente all'associazione da quella del concorrente eventuale.
- \* In particolare, ha specificato che le condotte di partecipazione all'associazione devono essere caratterizzate, sul piano soggettivo, dalla c.d. *affectio societatis*, cioè dalla consapevolezza e volontà di partecipare all'associazione e di dividerne gli scopi e sul piano oggettivo, dallo stabile inserimento nell'organizzazione che potrebbe anche risultare per *facta concludentia*, vale a dire, anche a prescindere da specifici riti o formalità.
- \* Al contrario, si configura il concorso eventuale ogniqualvolta il terzo, pur non essendo entrato a far parte dell'associazione, presti alla medesima un contributo idoneo, se non al potenziamento, almeno, al consolidamento ed al mantenimento dell'organizzazione.

# Tesi negativa

## Cass. sentenza n. 2348 del 1994

- \* Ha escluso decisamente la configurabilità del concorso eventuale nel reato di associazione per delinquere di stampo mafioso in quanto si è ritenuto necessario che, ai sensi dell'art. 110 c. p., i concorrenti realizzino il medesimo reato, dovendo, quindi, tutte le condotte essere finalisticamente orientate verso l'evento tipico di ciascuna figura criminosa. Pertanto, non è ammissibile, sul versante oggettivo, isolare un apporto materiale o morale nei confronti dell'associazione non riconducibile al concorrente necessario. Conseguentemente, non è possibile discernere la posizione del concorrente eventuale da quella degli altri concorrenti.
- \* Del resto, si aggiunge, il legislatore con l'esplicita previsione della speciale aggravante delineata dall'art. 378, comma 2, c.p. e dell'altra aggravante, di cui all'art. 7 d.l. 1991, n. 152, ha implicitamente inteso escludere la configurabilità del concorso esterno in associazione mafiosa, prevedendo delle specifiche sanzioni per le fattispecie penalmente rilevanti e non riconducibili all'art. 416 bis.

# Evoluzione della Corte di Cassazione

- \* sentenza **Demitry** (Cass. Sez. Un. n. 16 del 1994);
- \* sentenza **Carnevale** (Cass. Sez. Un. n. 22327 del 2003);
- \* sentenza **Mannino** (Cass. Sez. Un. n. 33748 del 2005);
- \* sentenza **Dell'Utri** (Cass. n. 15727 del 2012).

# Caso Demitry

- \* La Corte di Cassazione a Sez. Unite, nel 1994, compone per la prima volta il dibattito.
- \* La vicenda riguarda la condotta di un cancelliere di un ufficio giudiziario siciliano che aveva attinto informazioni relative allo stato ed al contenuto di procedimenti penali, in fase di indagini preliminari, riguardanti un associato mafioso ed aveva rivelato tali informazioni all'interessato il quale a sua volta le aveva riferite agli altri associati indagati.
- \* In tale occasione, la Suprema Corte delinea i caratteri del concorso esterno in associazione mafiosa specificando che:  
la condotta tipica del reato di cui all'art. 416 bis è rappresentata dalla partecipazione all'associazione, considerata come stabile permanenza del vincolo associativo tra gli autori, tale da determinare una compenetrazione del soggetto con l'organismo criminale, all'interno del quale questi svolge un'attività continua.

# Elemento oggettivo

- \* Al contrario, è concorrente eventuale, colui il quale pone in essere una condotta “atipica” che, per essere penalmente rilevante, deve contribuire alla realizzazione della condotta tipica posta in essere dagli altri membri dell’associazione.
- \* **Quindi, il concorrente esterno mette a disposizione il proprio apporto in un arco temporale circoscritto.**



# Elemento soggettivo

- \* E' sufficiente la coscienza e volontà di dare il proprio contributo all'associazione, non è necessario che il concorrente esterno si interessi alla strategia dell'organizzazione e agli scopi da questa perseguiti.
- \* Pertanto, si ritiene sufficiente il **DOLO** **GENERICO** di partecipazione nel delitto a dolo specifico.

## Secondo la Corte, il concorrente esterno:

“è colui che non vuol far parte dell’associazione e che l’associazione non chiama a “far parte”, ma al quale si rivolge sia per colmare eventuali vuoti temporanei in un determinato ruolo, sia, soprattutto, nel momento in cui la “fisiologia” dell’associazione entra in fibrillazione, attraversando una fase “patologica” che, per esser superata, richiede il contributo temporaneo, limitato anche ad un unico intervento, di un esterno, insomma è il soggetto che occupa uno spazio proprio nei momenti di emergenza della vita associativa”.

# In sintesi, i requisiti enucleati dalla Cassazione sono:

- \* **Elemento oggettivo**: Contributo materiale o morale all'associazione che si trovi in condizioni di emergenza o difficoltà da parte del terzo estraneo all'organizzazione criminale.
- \* **Elemento soggettivo**: dolo generico, è sufficiente la coscienza e volontà di apportare un aiuto all'associazione mafiosa.

# Caso Carnevale

Successivo intervento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione in materia di concorso esterno con ulteriori ed, in parte, diverse considerazioni.

La vicenda vedeva coinvolto il giudice Carnevale accusato *“di aver contribuito... alla realizzazione degli scopi dell’associazione Cosa Nostra, strumentalizzando le sue funzioni di presidente titolare della prima sezione penale della Corte di Cassazione ed assicurando l’impunità degli esponenti della medesima organizzazione.”*

# Sul versante oggettivo ribadisce le conclusioni della sentenza Demitry

- \* Sul piano strutturale, si esclude qualsiasi incompatibilità tra la condotta di partecipazione e quella di concorso esterno poiché l'art. 110 c.p. si affianca, in senso estensivo della punibilità, ad un reato la cui consumazione è legata non solo all'esistenza dell'associazione, ma anche al sorgere ed al permanere dell'offesa all'ordine pubblico e ciò non impedisce di ritenere che l'offesa all'ordine pubblico possa essere determinata anche dall'aiuto portato da un soggetto esterno al sodalizio, in periodi circoscritti.

## Sul versante soggettivo, la Cassazione supera gli approdi della sentenza del 1994

- \* Si ritiene fondamentale che il contributo del concorrente esterno sia caratterizzato dalla coscienza e volontà di porre in essere condotte utili per la realizzazione, anche parziale, del programma criminoso dell'organizzazione della quale tuttavia il medesimo non fa parte né vuole farne parte.
- \* Pertanto, a differenza di quanto sostenuto nella sentenza del 1994, non è rilevante la circostanza che il terzo abbia la mera consapevolezza che altri agiscano con la volontà di realizzare il programma criminoso, poiché occorre che il concorrente apporti un aiuto all'associazione che egli sa e vuole sia finalizzato alla realizzazione anche parziale, degli scopi dell'organizzazione malavitoso.

# Caso Mannino

\* La vicenda riguardava l'Onorevole Mannino accusato di concorso esterno in associazione a delinquere di stampo mafioso *"per avere - avvalendosi del potere personale e delle relazioni derivanti dalla sua qualità di esponente di rilievo della D. C. siciliana ... contribuito sistematicamente e consapevolmente alle attività e al raggiungimento degli scopi criminali di Cosa Nostra, mediante la strumentalizzazione della propria attività politica, nonché delle attività politiche ed amministrative di esponenti della stessa area, collocati in centri di potere istituzionale (amministratori comunali, provinciali e regionali) e sub - istituzionali (enti pubblici e privati), onde agevolare la attribuzione di appalti, concessioni, licenze, finanziamenti, posti di lavoro ed altre utilità in favore di membri di organizzazioni criminali di stampo mafioso.*

*Con le aggravanti costituite dall'essere Cosa Nostra un'associazione armata volta a commettere delitti, nonché ad assumere e mantenere il controllo di attività economiche mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa."*

# Assume il ruolo di "concorrente esterno" il soggetto che:

- \* pur non inserito stabilmente nella struttura organizzativa dell'associazione e privo dell' "affectio societatis", fornisce un concreto, specifico, consapevole e volontario contributo anche sporadico e del tutto occasionale;
- \* sempre che questo contributo espliciti un'effettiva rilevanza causale e, quindi, si configuri come condizione necessaria per la conservazione o il rafforzamento delle capacità operative dell'associazione, di un suo particolare settore e ramo di attività o articolazione territoriale e sia diretto alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso della medesima;



# Valorizzazione del nesso causale tra la condotta dell'extraneus ed il raggiungimento degli scopi associativi

- \* L'efficienza causale in merito alla concreta realizzazione del fatto criminoso collettivo costituisce elemento essenziale e tipizzante della condotta concorsuale, di natura materiale o morale;
- \* Onde, non è sufficiente una valutazione "ex ante" del contributo, risolta in termini di mera probabilità di lesione del bene giuridico protetto, ma è necessario un apprezzamento "ex post", in esito al quale sia dimostrata, alla stregua dei comuni canoni di "certezza processuale", l'elevata credibilità razionale dell'ipotesi formulata in ordine alla reale efficacia condizionante della condotta atipica del concorrente (rinvia alle conclusioni raggiunte nella sentenza Franzese del 2002 in tema di nesso causale).


Inoltre, si ritiene che il dolo debba investire sia il fatto tipico oggetto della previsione incriminatrice, sia il contributo causale recato dalla condotta dell'agente alla conservazione o al rafforzamento dell'associazione, agendo l'interessato nella consapevolezza e volontà di recare un contributo alla realizzazione, anche parziale, del programma criminoso del sodalizio. La Corte ha dunque precisato che deve escludersi la sufficienza del dolo eventuale, inteso come mera accettazione da parte del concorrente esterno del rischio di verificazione dell'evento, ritenuto solamente probabile o possibile insieme ad altri risultati intenzionalmente perseguiti. Trova conferma l'orientamento inaugurato dalla Cassazione nella sentenza Carnevale del 2003 che ritiene imprescindibile, ai fini del concorso esterno, in capo al terzo il dolo specifico.

# Profili processual- probatori

- \* *“In tema di valutazione della prova indiziaria, il metodo di lettura unitario e complessivo dell'intero compendio probatorio non si esaurisce in una mera sommatoria degli indizi e non può perciò prescindere dalla operazione propedeutica che consiste nel valutare ogni prova indiziaria singolarmente, ciascuna nella propria valenza qualitativa e nel grado di precisione e gravità, per poi valorizzarla, ove ne ricorrano i presupposti, in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo”.*

## **Onere probatorio specifico e particolarmente gravoso**

- \* Occorre accertare i singoli apporti contributivi forniti dall'extraneus alla struttura associativa e l'idoneità causale di ognuno di essi a garantire la sopravvivenza o il rafforzamento dell'associazione.**



\* Se, nella ricostruzione del quadro probatorio, ricorrono le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, le medesime devono essere vagliate con riferimento al singolo contributo prestato dall'extraneus rispetto all'organizzazione.

# Chiamata di correo

(Cass. n. 468 del 2000 e Cass. Sez Un. n. 45276 del 2003, Andreotti)

- \* Le dichiarazioni devono essere intrinsecamente attendibili poiché basate sulla coerenza e sulla logica del racconto e sulla fermezza;
- \* Deve escludersi il carattere interessato delle dichiarazioni e l'intento calunniatorio;
- \* Devono essere suffragate da un elemento di riscontro c.d. "individualizzante";
- \* Due convergenti chiamate *de relato* di per sé sole non sono sufficienti ad integrare la prova di colpevolezza del chiamato, indipendentemente dalla ricerca di riscontri individualizzanti, tanto più se manca l'apprezzamento delle relative fonti;
- \* Il riscontro deve assumere i caratteri della specificità cioè deve risultare provata l'efficienza causale del singolo contributo rispetto al rafforzamento dell'associazione;
- \* Nel caso di dichiarazioni del collaborante che abbiano ricevuto riscontri solo in parte, "il giudice non può darsi una regola generale, nel senso della sua inattendibilità complessiva o nel senso di una sua completa e altrettanto generale affidabilità, ma ha il dovere di verificare e motivare in ordine alla diversità delle valutazioni eseguite a proposito delle plurime parti di dichiarazioni rese dallo stesso soggetto, non potendo escludersi che l'attendibilità di una dichiarazione accusatoria, anche se denegata per una parte del racconto, non ne coinvolga necessariamente tutte le altre che reggano alla verifica giudiziale" (Cass. del 2012, Dell'Utri).

## Il Patto elettorale

```
graph TD; A[Il Patto elettorale] --- B[Patto voti- favori]; A --- C[Patto voti- denaro];
```

Patto voti- favori

Patto voti- denaro

# Il Patto elettorale: il Patto voti- favori

- \* Si configura il concorso esterno nel reato di associazione di tipo mafioso anche nell'ipotesi del c.d. "patto di scambio politico-mafioso", in forza del quale un uomo politico, non partecipe del sodalizio criminale si impegna, a fronte dell'appoggio richiesto all'associazione mafiosa in vista di una competizione elettorale, a favorire gli interessi del gruppo.



## Per la integrazione del reato è necessario che:

- \* **a)** *gli impegni assunti dal politico a favore dell'associazione mafiosa presentino il carattere della serietà e della concretezza, in ragione della affidabilità e della caratura dei protagonisti dell'accordo, dei caratteri strutturali del sodalizio criminoso, del contesto storico di riferimento e della specificità dei contenuti;*
- \* **b)** *all'esito della verifica probatoria "ex post" della loro efficacia causale risulti accertato, sulla base di massime di esperienza dotate di empirica plausibilità, che gli impegni assunti dal politico abbiano inciso effettivamente e significativamente, di per sé ed a prescindere da successive ed eventuali condotte esecutive dell'accordo, sulla conservazione o sul rafforzamento delle capacità operative dell'intera organizzazione criminale o di sue articolazioni settoriali.*

# Il Patto voti- denaro

## “Scambio elettorale politico-mafioso” (art. 416 ter c.p.)

- \* La norma sanziona chi ottiene la promessa di voti, prevista dal comma 3, dell'art. 416 bis, in cambio dell'erogazione di denaro. Tale fattispecie non è idonea a sanzionare la diversa condotta di scambio elettorale voti-favori poiché altrimenti si realizzerebbe un'inammissibile estensione analogica in malam partem.

# Delitto di favoreggiamento personale art. 378, comma 2, c.p.

- \* Presuppone la previa commissione del delitto di associazione di tipo mafioso.
- \* Si distingue dal delitto di concorso esterno poiché la condotta tenuta dal soggetto agente, animata esclusivamente da un motivo individuale, è volta ad assistere il singolo partecipante o ad aiutarlo ad eludere le indagini o le ricerche dell'Autorità.
- \* E' necessario che egli agisca solo con l'intento di aiutare l'associato o al limite più di uno e non con la volontà di arrecare un contributo alla vita dell'ente.

# Caso dell'Utri

La Cassazione, sul piano sostanziale, conferma il proprio orientamento e ribadisce che *“il concorso esterno in associazione, anche mafiosa, è configurabile sulla base dei requisiti che, nel tempo, sono stati via via sempre più dettagliatamente rimarcati, essendo comunque tratti dai principi e dai precetti positivamente espressi nella parte generale e in quella speciale del codice sostanziale”*.

In particolare, la Corte, sul punto, richiama la sentenza delle **Sez. Unite del 2005**.

# Caso Dell'Utri: aspetti processual-probatori

- \* *Le frequentazioni e le vicinanze con soggetti mafiosi non costituiscono esse stesse prova e non integrano da sole il concorso esterno.*
- \* *Il fatto è però che la vicinanza o la frequentazione di mafiosi ben possono costituire elementi capaci di “colorire” prove di altro spessore, acquisite in ordine al thema decidendum.”*

# Chiamata di correo

- \* La valutazione delle plurime chiamate in correità, quantunque convergenti, deve essere compiuta dal giudice di merito, caso per caso, con un prudente grado di flessibilità correlato alla consistenza delle chiamate stesse, tenendo conto sia della loro riconosciuta attendibilità intrinseca, sia della loro compatibilità all'interno dell'intero quadro probatorio acquisito. Solo all'esito di tale operazione, il giudice può stabilire se le chiamate siano autosufficienti nel senso che l'una costituisce riscontro individualizzante dell'altra, ovvero se per raggiungere il livello della prova, esse necessitano di un ulteriore elemento confermativo esterno che renda riferibile il fatto di reato al chiamato.

**In tema di dichiarazioni provenienti dal  
collaboratore di giustizia occorre distinguere tra:**

- \* Le informazioni che lo stesso sia in grado di rendere in quanto riconducibili ad un patrimonio cognitivo comune a tutti gli associati di quel determinato sodalizio dalle ordinarie dichiarazioni “de relato”, che non sono utilizzabili se non attraverso la particolare procedura prevista dall’art. 195 c.p.p., in quanto l’impossibilità di esperire, nel primo caso, l’anzidetta procedura rende le stesse propalazioni meno affidabili e, come tali, inidonee di per sé a giustificare un’affermazione di colpevolezza.**

\* Nondimeno, le stesse possono assumere rilievo probatorio a condizione che siano supportate da validi elementi di verifica in ordine al fatto che la notizia riferita costituisca, davvero, oggetto di patrimonio conoscitivo comune, derivante da un flusso circolare di informazioni attinenti a fatti di interesse comune per gli associati, in aggiunta ai normali riscontri richiesti per le provalazioni dei collaboratori di giustizia.